

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18894/2022 R.G. proposto da:

DoNext SPA (già Italfondario SPA), quale mandataria di SIENA NPL

-ricorrente-

contro

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE EX L. 3/2012 DEL
PATRIMONIO DEL SOVRAINDEBITATO MASSIMO, in
persona dei Liquidatori, elettivamente domiciliato in

che lo rappresenta e difende

-controricorrente-

avverso DECRETO di TRIBUNALE ROMA n. 1699/2022 depositato il
20/06/2022;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2025
dal Consigliere PAOLA VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – Con il decreto indicato in epigrafe il Tribunale di Roma ha rigettato il motivo di reclamo ex art. 10, comma 6, legge n. 3 del 2012 proposto da Italfondario s.p.a., in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l. (cessionaria del credito originariamente vantato da Banca MPS s.p.a.), contro il decreto del 22.6.2021 con cui il giudice delegato alla procedura di liquidazione dei beni del sovraindebitato Massimo a seguito delle osservazioni ex art. 14-octies l. n. 3/2012 mosse dalla banca al progetto di stato passivo dei liquidatori, aveva (tra l'altro) ammesso in via chirografaria il credito di € 3.067.525,53 derivante dal mancato rimborso delle rate di mutuo di mutuo ipotecario dell'08/08/2013.

1.1. – In particolare, il tribunale ha confermato sia la legittimazione dei liquidatori giudiziali a proporre l'eccezione revocatoria della garanzia ipotecaria ex art. 2901 c.c., sia la fondatezza di tale eccezione, in ragione della ritenuta natura fraudolenta dell'operazione, consistita nell'utilizzo strumentale e *contra legem* del mutuo fondiario per munire di prelazione ipotecaria un pregresso credito chirografario vantato dalla stessa banca nei confronti di A.C. Siena S.p.A., del cui Consiglio di amministrazione era presidente lo stesso

1.2. – Avverso detta decisione DoNext s.p.a. (già Italfondario s.p.a.), sempre in nome e per conto di Siena NPL 2018 s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione in due motivi, cui ha resistito con controricorso la liquidatela della procedura di sovraindebitamento.

1.3. – Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi, ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-bis1 c.p.c. chiedendo la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 comma 7 Cost., poiché ricorrono sicuramente i requisiti di decisorietà e definitività del provvedimento impugnato, che - attraverso un procedimento di carattere contenzioso - incide su diritti soggettivi (in generale,

Cass. Sez. U, 24068/2019, 32359/2018, 27073/2016; in tema di sovraindebitamento Cass. 22797/2023, 30259/2024, 11448/2025).

3. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 95 l.fall., 14-decies l. n. 3/2012 e 14 prel., per avere il tribunale errato nel ritenere applicabile analogicamente l'art. 95, comma 1, ult. periodo l.fall. alla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dalla l. n. 3/2012, con conseguente legittimazione dei liquidatori a proporre in via "incidentale", nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo (art. 14-octies l.cit.), l'eccezione revocatoria ex art. 2901 c.c., nonostante si tratti di norma speciale insuscettibile di interpretazione analogica e sebbene il legislatore, laddove ha voluto, ha richiamato espressamente le norme fallimentari, ad esempio prevedendo nell'art. 14-decies comma 2 l. 3/2012 (introdotto con d.l. 137/2020 conv. con mod. dalla l. 176/2020) solo l'esercizio delle azioni, previa autorizzazione del giudice.

3.1. – Il motivo è infondato.

3.2. – La procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato di cui agli artt. 14-ter e s., l. n. 3 del 2012 (e successive modifiche) ha indubbiamente una connotazione concorsuale, come si evince, *in primis*, dal contenuto e dagli effetti del decreto di apertura della liquidazione ex art. 14-quinquies l.cit., che a norma del comma 3 «deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento». La legge contempla espressamente il deposito di domande di partecipazione al passivo (art. 14-septies) e un apposito procedimento di formazione dello stesso, consegnato in prima battuta al liquidatore, che predispone un progetto di stato passivo e, in assenza di osservazioni dei creditori interessati, lo approva – ovvero, recependole, lo modifica – mentre, in caso di contestazioni non superabili, rimette al giudice la definitiva formazione del passivo (art. 14-opties).

E' altresì pacifico che il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, ogni azione prevista dalla legge per recuperare beni e crediti del sovraindebitato, nonché «le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile», ai

sensi dell'art. 14-decies, come integrato dal d.l. 137/2020, convertito con mod. dalla l. 176/2020, le cui disposizioni sono espressamente dichiarate applicabili anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, come quella in esame.

3.3. – Ora, la ritenuta legittimazione del liquidatore a far valere in via di eccezione ciò che pacificamente può far valere in via di azione è frutto non tanto di un'applicazione analogica dell'art. 95, comma 1, ult. periodo l.fall., quanto (e già) del principio generale per cui ciò che si può far valere in via di azione si può far valere, a maggior ragione, in via di eccezione, quand'anche la relativa azione si sia prescritta (cfr., da ultimo, Cass. 20/2025).

La stessa disposizione dell'art. 95 l.fall. non integra una norma di carattere eccezionale – tanto che anche prima della sua introduzione nella legge fallimentare si ammetteva la possibilità di far valere la cd. revocatoria per le vie brevi, al fine di escludere dal passivo un credito – ma una trasposizione normativa del principio *quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum* (Cass. 9136/2020).

Viene conseguentemente affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, di cui agli artt. 14-ter e s. della legge n. 3 del 2012 (e successive modifiche e integrazioni), e nell'ambito del sub-procedimento di formazione del passivo disciplinato dall'art. 14-octies, il liquidatore può sollevare in via incidentale l'eccezione di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., in applicazione del principio generale *temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum*, posto che ai sensi dell'art. 14-decies, comma 2, l. n. 3/2012 – introdotto dal d.l. 137/2020, conv. con mod. dalla l. 176/2020, applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore – il liquidatore ha il potere di esercitare o proseguire, su autorizzazione del giudice, le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile”.

4. – Con il secondo motivo la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2901 c.c., 2809 c.c., 38 e 39 TUB, 95 l.fall., 113, 115 e 116 c.p.c., per avere il collegio ritenuto sussistenti i requisiti

dell'*actio pauliana*, con conseguente revoca ed inefficacia delle ipoteche concesse dal debitore a garanzia del contratto di mutuo dell'08/08/2013, nonostante l'effettiva destinazione delle somme mutate debba essere considerata irrilevante ai fini del riconoscimento della prelazione ipotecaria in sede concorsuale. Inoltre, l'ammissione del credito al chirografo farebbe venir meno il presupposto dell'inopponibilità del mutuo alla massa fallimentare, necessario ai fini della revocatoria ordinaria dell'atto di costituzione dell'ipoteca, che beneficia del consolidamento breve ex art. 39 TUB. Infine, non sarebbero stati accertati i presupposti della preesistenza delle ragioni creditorie e del mutamento quantitativo o qualitativo del patrimonio del debitore per effetto dell'atto revocato.

4.1. – Il motivo è inammissibile, anche ex art. 360-bis c.p.c.

4.2. – Occorre innanzitutto premettere, sul tema adombrato del cd. "mutuo di scopo", che non è qui in questione la validità, bensì solo l'efficacia, del contratto di mutuo ipotecario, con conseguente irrilevanza della recente decisione delle Sezioni unite di questa Corte per cui «il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifici tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo» (Cass. Sez. U, 5841/2025).

4.3. – In secondo luogo, il beneficio del consolidamento breve dell'ipoteca, ex art. 39 TUB, non riguarda la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. (Cass. 86/2022), qui in discussione, bensì la revocatoria fallimentare (nel senso che le ipoteche a garanzia dei finanziamenti non sono assoggettate alla revocatoria di cui all'art.

166 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, e prima dell'art. 67 l.fall., quando siano state iscritte dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento).

4.4. – È poi pacifico che l'ammissione al passivo del credito su mutuo al chirografo non osta alla revocatoria dell'operazione del negozio indiretto volto, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente (Cass. 3817/2025, 20/2025, 4694/2021, 3955/2016). Come ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, infatti, nelle fattispecie di cd. eterovestizione fondiaria, e cioè di mutuo ipotecario stipulato a copertura di una pregressa esposizione debitoria chirografaria, il credito viene generalmente ammesso al chirografo, attesa l'effettiva erogazione della somma e la revocabilità della sola ipoteca (Cass. 30327/2025), la cui costituzione assume (salvo risulti il contrario, con la previsione di un corrispettivo a carico del creditore) la natura di atto a titolo gratuito, come accade appunto quando la stipulazione di un contratto di mutuo, con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, non risulti in realtà destinata a procurare a quest'ultimo l'effettiva disponibilità delle relative somme, essendo piuttosto destinata a costituire un diritto di prelazione a garanzia del pagamento di una preesistente esposizione debitoria, non assistita da garanzia reale, che gravava sullo stesso nei confronti del mutuante (Cass. 20/2025).

4.5. – Costituisce insomma diritto vivente il principio per cui una simile operazione non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (volta a dissimulare la concessione di una garanzia per il debito preesistente), né quella della novazione (consistente nella sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendosi invece configurare - come accennato - alla stregua di un procedimento negoziale indiretto; in esso, l'importo pattuito viene effettivamente erogato ed utilizzato per l'estinzione del precedente debito chirografario; ne consegue che l'intera operazione è impugnabile per revocatoria, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta per un verso ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e per

altro verso a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del mutuo fondiario in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (Cass. 3817/2025, che richiama espressamente Cass. 4694/2021, 19746/2018, 4202/2018 e 3955/2016).

4.6. – Quanto ai presupposti dell'azione revocatoria ordinaria, la contestazione verte nel merito di accertamenti non sindacabili in questa sede perché riservati ai giudici del reclamo, i quali hanno comunque dato atto della preesistenza di un credito ipotecario di 1,6 milioni di euro (senza che risulti dirimente trattarsi di ulteriore credito della Banca MPS) e menzionato crediti erariali privilegiati per 2,6 milioni di euro (almeno parte dei quali ragionevolmente assunti come preesistenti), a fronte di un evidente depauperamento per la totale gratuità dell'atto dispositivo compiuto.

5. – Segue la condanna alle spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 08/04/2025.